

COMUNE DI PONTENURE

Provincia di PIACENZA

COMUNE DI VIGOLZONE

Provincia di PIACENZA

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PONTENURE E VIGOLZONE PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemilaquattordici il giorno undici del mese di agosto tra i Comuni:

PREMESSO

- ♦ PONTENURE – C.F. 00211890330 – legalmente rappresentato dal Sindaco – avv. Manola Gruppi
- VIGOLZONE – C.F.00308460336 - legalmente rappresentato dal Sindaco – dott. Francesco Rolleri

Si conviene e si stipula quanto segue:

Premesso:

- Le Amministrazioni Comunali suddette hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;
- Il "Servizio Associato di Segreteria" consiste nell'avvalersi, da parte dei Comuni convenzionati, dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che per disposizioni di legge, statuti, regolamenti ed altre, siano attribuite al Segretario Comunale di ciascun Ente.

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Pontenure e Vigolzone stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Pontenure assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il Servizio associato entrerà in vigore a partire dal primo giorno di effettiva presa in servizio del Segretario Comunale titolare nel Comune capo convenzione.

La presente convenzione ha durata di 5 (cinque) anni; essa comunque ha carattere precario e potrà essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:



- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del D.P.R. 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco);
- Trasferimento del Segretario Comunale ad altra sede;

Il Comune non capo fila dichiara sin d'ora di rinunciare espressamente alla facoltà di recesso.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'ex Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno, si osservano, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e n. 164/2000 dell'ex Agenzia Segretari Comunali.

Delle decisioni di costituzione e scioglimento dovrà essere data tempestiva notizia alla Prefettura di Bologna.- Ufficio Territoriale del Governo – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – sezione regionale Emilia Romagna, affinché la stessa possa attivare il procedimento per l'assunzione dei provvedimenti di propria competenza.

Prima della scadenza potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera nei due Enti.

La sede del Servizio Associato di Segreteria è fissato presso il Comune indicato quale Capo Convenzione, ossia il Comune di Pontenure.

La classe di appartenenza delle Segreteria è determinata, ai sensi dell'art. 1 comma II, della Legge n. 604 dell'08.06.1962. in base al numero totale dei cittadini residenti nei Comuni Associati.

La Segreteria è allo stato di classe II.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento, su tre giorni settimanali, e pari al 50% dell'attività lavorativa presso ciascun Comune, così come risulta dal successivo art. 6.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

Per esigenze di carattere straordinario, il relativo servizio verrà concordato direttamente dal Segretario con i singoli Sindaci, tenuto conto delle necessità e delle priorità degli Enti associati.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione potrà provvedere all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale. Il Comune di Vigolzone si impegna a rimborsare la quota di retribuzione trimestrale e dietro rendiconto delle spese sostenute.



La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali approvato in data 16/05/2001, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- 50 % al Comune di Pontenure
- 50 % al Comune di Vigolzone

Le retribuzioni di risultato e comunque ogni altro onere strettamente collegato con le specifiche necessità dei singoli Enti, saranno direttamente corrisposti dai Comuni per quanto di competenza, nel rispetto dei limiti e delle forme di Legge.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla Convenzione, il Comune di Vigolzone comunicherà gli importi degli oneri iscritti a bilancio con contestuale impegno ad erogare alle scadenze prestabilite la rispettiva quota.

ART. 7 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 9 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del C.C.N.L., dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C., sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura di Bologna.- Ufficio Territoriale del Governo - Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - sezione regionale Emilia Romagna, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Pontenure - Il Sindaco

Comune di Vigolzone - Il Sindaco





